

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
dell'8 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Cima, Collè, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, La Malfa, Maninetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mondello, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rizzi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge CIMA: « Disposizioni concernenti la realizzazione di statistiche di genere » (1573) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

La proposta di legge RIVOLTA ed altri: « Disciplina del patto civile di solidarietà » (4334) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Strano.

La proposta di legge PREDA ed altri: « Disposizioni per favorire la produzione

di proteine vegetali » (4740) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sandi.

La proposta di legge DAMERI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati » (5036) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Provera.

La proposta di legge VASCON ed altri: « Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori portatori di *handicap* » (5109) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Parisi e Romoli.

La proposta di legge GIANFRANCO CONTE ed altri: « Censimento, cessione in proprietà e circolazione di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di proprietà privata. Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 » (5119) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Abrogazione dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia in caso di candidatura alle elezioni politiche nazionali » (5159) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti » (5161) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Modifiche all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del turno di ballottaggio nell'elezione del presidente della provincia » (5162) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli enti di Stato » (5232) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli sprechi degli enti locali » (5233) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Alitalia » (5234) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge PERROTTA: « Nuove norme per l'analisi e l'etichettatura delle acque minerali destinate al consumo umano » (5236) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione di armi antiche » (5237) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Agevolazioni fiscali a sostegno del patri-

monio rurale » (5239) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Luigi Pepe e Romoli.

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia antisismica e di difesa del suolo » (5240) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Modifica del comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici come seggi elettorali » (5241) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA: « Disposizioni per favorire la locazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la costituzione di una società per azioni » (5243) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di referendum abrogativo » (5244) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge PERROTTA e DANIELE GALLI: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5245) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bertolini, Giovanni Bianchi, Biondi, Burani Procaccini, Franceschini, Giuseppe Gianni, Lucchese, Lusetti, Potenza, Romoli, Sgarbi, Tarditi e Villari.

La proposta di legge PALUMBO ed altri: « Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita » (5356) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amato, Borriello, Caminiti, Filippo Mancuso, Milanato, Milanese, Pittelli, Ricciuti, Romoli, Sardelli, Sgarbi e Tarantino.

La proposta di legge CIALENTE ed altri: « Riordino del settore spaziale nazionale e dell'Agenzia spaziale italiana » (5363) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Bielli, Cazzaro, Cima, Titti De Simone, Deiana, Diana, Filippeschi, Grignaffini, Lucidi, Magnolfi, Potenza, Ranieri e Vianello.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RICCIO: « Istituzione di una ricompensa ai benemeriti della ricostruzione nazionale » (5325) *Parere delle Commissioni IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

II Commissione (Giustizia):

DANIELE GALLI ed altri: « Disposizioni in materia di fermo amministrativo e di pignoramento dei beni » (5299) *Parere delle Commissioni I e VI;*

« Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali » (5362) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

DAMERI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati » (5036) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma*

1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DANIELE GALLI ed altri: « Norme per la razionalizzazione dell'uso delle acque » (5247) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PERROTTA: « Disposizioni per la tutela associativa delle diverse abilità » (5331) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BATTAGLIA ed altri: « Riconoscimento della sordità fra le minorazioni aventi connotazione di gravità » (5346) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

FRANCI ed altri: « Disposizioni per l'inventario, la catalogazione e la tutela dei vitigni autoctoni italiani » (5305) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PATARINO ed altri: « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari extracomunitari » (5334) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 4 novembre 2004, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 2004 (doc. XLVIII, n. 11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (doc. CIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 16 settembre 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca al tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repub-

blica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 – *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 – *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*;

sulla situazione in Bielorussia – *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

sulla situazione in Iraq – *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione Umbria, con lettera in data 25 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2003-2004 (doc. CXCIX, n. 23).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante di-

sciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (425).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 gennaio 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005-2007 (5311)**

(A.C. 5311 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

4.2.3.19 – Ragioneria generale dello Stato – Spese in conto capitale – Investimenti – Fondo federalismo amministrativo:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

4.2.3.21 – Ragioneria generale dello Stato – Spese in conto capitale – Investimenti – Regioni a statuto ordinario:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Tab. 2. 600. Governo.

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli

affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6. 900. (ex 5311/III/6. 1.) Folena, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 Affari amministrativi, bilancio e patrimonio – Spese correnti – Funzionamento – Uffici centrali:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

10.1.2.2 Promozione e cooperazione culturale – Spese correnti – Interventi – Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Tab. 6. 905. (ex 5311/III/Tab. 6. 5.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Ranieri.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

17.1.2.1 — Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Tab. 6. 908. (ex 5311/III/Tab. 6. 9.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Alla tabella 13, stato di previsione Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.2.7 — Dipartimento delle politiche di mercato — Spese correnti — Interventi — Pesca:

CP: — 1.327.000;

CS: — 1.327.000.

3.1.2.7 — Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi — Spese correnti — Interventi — Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 1.327.000;

CS: + 1.327.000.

Tab. 13. 600. Governo.

(A.C. 5311 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

(A.C. 5311 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. — Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi parenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di

pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » e « Politiche di sviluppo e coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree sottoutilizzate » (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli

investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge

5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Poli-

tiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la

parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di primanomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.

26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione

della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.

Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 2.) Bonito, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro —

Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.1.0 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 5.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia, Motta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. 2. 3. (ex Tab. 2. 3.) Maura Cossutta, Marino, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Motta.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento — Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione:

CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

Conseguentemente:

alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

alla tabella n. 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.

alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli esteri, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1: Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: - 4.500.000;
CS: - 4.500.000.

10.1.2.1: — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 4.857.749;
CS: + 4.857.749.

11.1.1.0 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 224.686;
CS: + 224.686.

11.1.2.1: — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 2.094.869;
CS: + 2.094.869.

11.1.2.2: — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, alla unità previsionale sotto elencata apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0: Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.